REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

SENTENZA

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 109-1/2023 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

NASCA ROSARIO ALFIO (C.F. NSCRRL64A13C351R), nato a Catania il 13/01/1964 e VITALE STEFANIA (C.F.: VTLSFN67M70C351J), nata a Catania il 30/08/1967, entrambi residenti in Via Vampolieri 8/A, Acicatena (CT) elett. dom. in Catania, Via Stellata 13, presso lo studio dell'avv. Giovanni Caccamo dal quale sono rappresentati e difesi per procura in atti, con l'ausilio dell'O.C.C. "Prima Difesa – Segretariato Sociale Comune di Maletto" nella persona del gestore designato dott. Epifanio Massimo Bua;

ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. Codice della Crisi e che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che, con decreto del 12.4.2023, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che il professionista nominato dall'O.C.C. dott. Epifanio Massimo Bua ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 186.185,37, così suddivisa:

euro 176.344,82 esposizione debitoria del Nasca (analiticamente rappresentata nella tabella di cui alle pag. 8/10 della relazione) ed euro 9.840,55 esposizione debitoria della Vitale (analiticamente rappresentata nella tabella di cui alle pag. 11/12 della relazione);

rilevato che il nucleo familiare degli istanti è composto dagli stessi e da tre figli maggiorenni non economicamente indipendenti e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.523,00;

ritenuto che, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse ed essenzialmente da ricondurre (come si evince dalla relazione del gestore) al collocamento del Nasca in Cassa integrazione a decorrere dal 10.2.2014 con



la contestuale sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con la conseguente riduzione del reddito annuo da euro 25.471,00 nel 2013 ad euro 18.056,00 nel 2014 (avendo già contratto il mutuo fondiario per l'acquisto dell'abitazione principale nel 2004 ed altri finanziamenti originariamente sostenibili);

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che i ricorrenti sono comproprietari, per ½ indiviso cadauno, delle seguenti unità:

- unità immobiliare sita in Via Vampolieri 8/a, scala b piano 1 Acicatena (CT), censita al Catasto fabbricati al foglio 13, particella 8, subalterno 15, categoria A/2, classe 6 vani 6,5, rendita € 537,12;
- unità immobiliare sita in Via Vampolieri 8/a, scala b piano 2 Acicatena (CT), censita al Catasto fabbricati al foglio 13, particella 8, subalterno 42, categoria A/2, classe 6, vani 4,5, rendita € 371,85;
- garage sito in Via Vampolieri 8/a, scala b piano S1 Acicatena (CT), censito al Catasto fabbricati al foglio 13, particella 8, subalterno 21, categoria C/6, classe 4, mq. 43, rendita € 95,49

dovendosi precisare che le prime due unità immobiliari costituiscono la residenza della famiglia e sono oggetto della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Catania, nella quale il prezzo base ha fissato per il secondo tentativo di vendita, ascende ad euro 103.500,00 mentre il garage risulta gravato dal diritto di usufrutto della madre del Nasca,

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, che il Nasca Rosario è proprietario di tre autovetture (di cui due non marcianti) mentre la Vitale è altresì proprietaria di un'autovettura (tutte individuate nelle tabelle redatte dal gestore in seno aella relazione) e che solo uno di detti veicoli – segnatamente quello targato CV512RM - presenta un valore di mercato stimato dal gestore in euro 3.300,00 mentre i restanti risultano privi di valore; rilevato che, con decreto del 12.4.2023, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori con la relazione depositata in data 7.6.2023;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla richiamata comunicazione nessuno dei creditori ha presentato osservazioni alla proposta;

rilevato che ai sensi dell'art. 68 comma 3 "L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159" e che ai sensi del successivo art. 69 "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.



385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta";

rilevato che con riguardo alla valutazione del merito creditizio, l'OCC ha posto in evidenza che solo il creditore AK Nordic AB ha operato le corrette valutazioni nell'erogazione del finanziamento del 14/12/2011, a differenza degli altri enti finanziatori; rilevato che la proposta consiste nel pagamento ai creditori della somma complessiva di € 106.354,51 nell'arco temporale di 108 mesi, con una rata mensile media di € 1.015,60, secondo l'entità e l'ordine di cui appresso:

- 1. € 662,65 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 6,42 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 2. € 82,32 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 0,32 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 3. € 2.293,83 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 22,22 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 4. € 2.725,00 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 26,39 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 5. € 1.059,65 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 10,26 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 6. € 1.258,00 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 12,19 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 7. € 973,00 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 9,42 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 8. € 60,40 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 0,59 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 9. € 1.063,34 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 10,30 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 10. €100,00 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 0,97 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 11. €1.327,45 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 12,86 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;



- 12. € 64,68 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 0,25 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 13. €109,45 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 0,42 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 14. € 94,27 da corrispondere a Agenzia delle entrate-Riscossione in 108 rate mensili da € 0,37 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 15. € 2.176,39 da corrispondere a AGENZIA RISCOSSIONE in 108 rate mensili da € 21,08 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 16. € 38.263,60 da corrispondere a AK Nordic AB in 108 rate mensili da € 370,62 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 17. € 1.389,86 da corrispondere a BANCA IFIS NPL in 108 rate mensili da € 13,46 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 18. € 3.087,00 da corrispondere a COMUNE DI ACI CATENA in 108 rate mensili da € 29,90 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 19. € 3.298,00 da corrispondere a COMUNE DI ACI CATENA in 108 rate mensili da € 31,94 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
- 20. € 976,82 da corrispondere a Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate del Comune di Catania Municipia S.p.A. (mandataria) Sede operativa: Via Carmelo Patanè Romeo, 10 95126 Catania (CT) in 108 rate mensili da € 3,78 con scadenza l'ultimo giorno di ciascum mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa; 21. € 588,13 da corrispondere a Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate del Comune di Catania Municipia S.p.A. (mandataria) Sede operativa: Via Carmelo Patanè Romeo, 10 95126 Catania (CT) in 108 rate mensili da € 2,28 con scadenza l'ultimo giorno di ciascum mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa; 22. € 588,00 da corrispondere a Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate del Comune di Catania Municipia S.p.A. (mandataria) Sede operativa: Via Carmelo Patanè Romeo, 10 95126 Catania (CT) in 108 rate mensili da € 2,28 con scadenza l'ultimo giorno di ciascum mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa; 23. € 8.929,60 da corrispondere a ItaCapital S.R.L. in 108 rate mensili da € 86,49 con scadenza l'ultimo giorno di ciascum mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;



24.€30.545,57 da corrispondere a PRISMA SPV SRL in 108 rate mensili da €295,87 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;

25. € 4.637,50 da corrispondere a PRISMA SPV SRL in 108 rate mensili da € 44,92 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa (cfr. il dettaglio della proposta in seno alla relazione);

ritenuto che le spese di assistenza legale della procedura sono quantificate in euro 1.685,00 di cui il 75 % viene previsto come pagamento in prededuzione con le prime 12 rate del piano;

rilevato che ai sensi dell'art. 6 CCI, "Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati";

ritenuto che le somme dovute all'OCC e le spese legali prededucibili (queste ultime nei limiti del 75% del credito accertato) e le spese vive saranno corrisposte ratealmente come da proposta, nella misura ivi quantificata;

ritenuto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali è compatibile con i bisogni della famiglia dei ricorrenti e con le entrate mensili medie, pari ad € 2.749,00, in quanto residua una somma mensile di almeno euro 1.733,40 (superiore a quelle indicata come necessaria per le normali esigenze); rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa nei termini sopra precisati quanto ai compensi in prededuzione;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI "Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive per l'intera durata del piano;

P. Q. M. OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di NASCA ROSARIO ALFIO e VITALE STEFANIA;

dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;



Sent. n. 114/2023 pubbl. il 06/07/2023

Rep. n. 20168/2023 del 06/07/2023

dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell'OCC, sui beni dei ricorrenti; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI). Catania, 5/7/2023

> Il Presidente Dott. Roberto Cordio